



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 04.09.2020

Capo I Norme Generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione dei servizi di P.M. per i quali gli addetti al servizio in possesso della qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza" portano, senza licenza, le armi e i presidi tattici in dotazione stabilendone i termini e le modalità per il loro porto.

ART. 2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE E STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Gli appartenenti alla Polizia Municipale aventi la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati di armi da fuoco (scelta fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi da sparo di cui l'art. 7 della legge .100/1975 e successive modificazioni) , relativo munizionamento e presidi tattici di difesa di seguito meglio indicato:

- pistola semiautomatica marca Beretta modello APX BLACK cal. 9x21 con nr. 2 caricatori con nr. 30 colpi complessivi di cui nr. 15 costituenti il caricatore di riserva;

La quantità di munizionamento in dotazione al servizio di P.M. non dovrà superare nr. 2000 (duemila) proiettili così come disposto dal D.M. 145/1987 art. 12 per Comandi privi di idonei locali armeria.

Il personale di P.M. è inoltre dotato di appositi presidi tattici di difesa personale individuati in:

- spray antiaggressione (dispositivo di difesa dotato di bomboletta ricaricabile contenente un prodotto chimico le cui caratteristiche di composizione sono di identica tipologia di quelli in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo all'uso su persone o animali, è garantito da certificazione del produttore) le cui caratteristiche tecniche rispettano quelle indicate dal Decreto Ministeriale n.103 del 06/12/2011.
- giubbotto antiproiettile e antitaglio da indossare durante l'espletamento di particolari servizi di pubblica sicurezza (es: l'esecuzione di TSO/ASO, posti di controllo stradale anche su disposizioni prefettizie o per qualsiasi operazione di servizio ritenuta potenzialmente rischiosa per gli operatori).

Gli strumenti di autotutela sono quelli indicati all'art. 10 c.1 dell'Allegato 1 del Regolamento regionale dato con d.P.G.r. 2 marzo 2009 n. 6/R e successive modifiche.

L'assegnazione delle armi e dello spray antiaggressione avviene esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso di addestramento all'uso.

ART. 3
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero delle armi in dotazione al servizio di P.M. equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di “Agenti di Pubblica Sicurezza” e comunque in un numero non superiore a 15 (quindici) unità. Identica dotazione per i presidi di autotutela (spray antiaggressione) e giubbotti antiproiettile e antitaglio.

Capo II Fornitura e conservazione delle armi e del munizionamento

ART. 4
ACQUISTO DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO E DEI PRESIDII TATTICI

L’acquisto delle armi, del loro munizionamento e dei presidi tattici, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 3 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento approvato con D.M. nr. 145/1987, è disposto con Determinazione del Dirigente del Servizio di P.M..

Per quanto concerne l’armamento, la copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell’apposito registro, è conservata dal Responsabile del Servizio come documento allegato al “Registro di carico delle armi e munizioni”.

ART. 5
DEPOSITO DELLE ARMI – CONSEGNETARIO E SUB-CONSEGNETARIO

Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non è superiore alle 15 (quindici) unità e che le munizioni in carico non superano i 2000 (duemila) colpi, nell’ambito di questo Comune non è istituita la prescritta “armeria”.

Le funzioni di consegnatario delle armi e dei presidi sono svolte dal Responsabile del Servizio di P.M. o da un sub-consegnatario appositamente nominato.

Le armi e i presidi tattici di autodifesa sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi artt.6,7,8 e 9.

L’accesso nel locale in cui sono custodite le armi e i presidi è consentito esclusivamente al Sindaco, all’Assessore eventualmente delegato e al Comandante della Polizia Municipale.

L’accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Comandante della Polizia Municipale titolare dell’ufficio, o suo delegato.

Le operazioni di consegna e versamento delle armi deve avvenire in completa sicurezza e con armi in sicura.

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto ove siano affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L’Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

ART. 6

ASSUNZIONE IN CARICO E CUSTODIA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Comandante della Polizia Municipale consegnatario, le assumerà in carico nell'apposito "Registro di carico delle armi e munizioni".

Le armi e le munizioni temporaneamente versate dagli appartenenti al Servizio di P.M. (a cui l'arma è concessa in via continuativa) sono conservate, prive di fondina, nell'ufficio del Comando di P.M. in apposito armadio corazzato chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi di uguale caratteristica.

Le chiavi degli armadi corazzati in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate dal Comandante della Polizia Municipale che ne risponde per la loro custodia in sede civile e penale, in sua assenza lo stesso provvederà, con atto formale, alla nomina di un suo delegato.

Copia di riserva delle chiavi è conservata, a cura del Comandante della Polizia Municipale, in una busta sigillata da lui debitamente controfirmata e collocata in altro armadio corazzato.

ART. 7

REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Il Servizio di Polizia Municipale è dotato del "Registro di carico delle armi e delle munizioni" le cui pagine, numerate, sono preventivamente vistate dal Questore.

I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni non concesse al personale in via continuativa sono annotati su apposito registro le cui pagine, numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante della Polizia Municipale consegnatario, per procedere alle:

- ispezioni settimanali e/o mensili;
- riparazioni delle armi risultate inefficienti;
- utilizzo dei materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

ART. 8

CONSEGNA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Gli appartenenti alla Polizia Municipale aventi la qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento anche se in via continuativa, sottoscrivono, per ricevuta, il Registro di cui al precedente art.7 sul quale dovranno essere sempre annotate anche le eventuali riconsegne ancorché temporanee.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti sono custodite a cura e sotto la responsabilità del ricevente nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti e in particolare dell'art.9.

ART. 9

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO DELL'ARMA

L'addetto al servizio di P.M. al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.22.

A tal fine, dovrà in particolare:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che a estranei;
- 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- 4) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) ispirarsi costantemente ai criteri di prudenza e diligenza.

In caso di smarrimento o di guasto dovuti a dolo o colpa grave, le spese di sostituzione o di riparazione dell'arma saranno addebitate all'agente responsabile.

ART. 10 CONTROLLI E SORVEGLIANZA

Controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del "Registro di carico e scarico".

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente articolo 7.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Comandante della P.M., dispongono visite di controllo periodiche e ispezioni interne periodiche.

ART. 11 DOVERI DEL CONSEGnatARIO E DEL SUBCONSEGnatARIO

Il consegnatario e il sub-consegnatario curano con la massima diligenza:

- a. la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni non affidate in via continuativa;
- b. la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni versate temporaneamente dal personale a cui sono state affidate in via continuativa;
- c. la custodia e la tenuta dei registri e delle relative documentazioni;
- d. la custodia delle chiavi a loro commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- e. l'effettuazione dei controlli giornalieri periodici;
- f. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

ART. 12

DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO DELL'ARMA

Dello smarrimento o del furto dell'arma o di parti di esse nonché del relativo munizionamento, a cura del consegnatario o dell'assegnatario, è fatta immediata denuncia all'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al più vicino Comando Stazione Carabinieri.

Copia della denuncia è trasmessa al Sindaco il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne dà immediata notizia al Prefetto proponendo, se del caso, l'eventuale adozione dei provvedimenti di revoca della qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza" del personale coinvolto nell'evento.

ART. 13

RESTITUZIONE ARMAMENTO ED EFFETTI

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale allorché cessano per qualsiasi causa dal servizio, devono restituire l'armamento in dotazione, i caricatori, il relativo munizionamento, la tessera di riconoscimento e ulteriore buffetteria in dotazione.

In caso di inadempienza, fatto salvo eventuali aspetti di natura penale, sono soggetti a ritenuta per equivalente.

A tale effetto il Comandante della P.M. deve dare al Sindaco ed al Settore Finanziario, tempestiva comunicazione per gli eventuali e ulteriori provvedimenti.

Capo III Termine e modalità del servizio prestato con armi

ART. 14

DETERMINAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERSI IN ARMI DAL PERSONALE DESTINATARIO IN VIA CONTINUATIVA

Possono essere svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi destinato i servizi di Polizia Municipale di cui al seguente prospetto:

1. tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
2. tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
3. servizi di Polizia Stradale;
4. servizi di pattugliamento;
5. servizi ausiliari di P.S.;
6. servizi di P.G..

Al personale di Polizia Municipale avente la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza" e addetto ai suddetti servizi l'arma e il relativo munizionamento è assegnata in via continuativa.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI SENZA ARMI

Sono svolti di norma senza armi e con personale ad essi destinato, i servizi di cui al seguente prospetto:

1. servizi di guardia d'onore in occasione di feste e di funzioni pubbliche e religiose (quest'ultime all'interno dei luoghi di culto);
2. servizi in grande uniforme;
3. corsi di aggiornamento.

Al personale di Polizia Municipale avente la qualifica temporanea di Agente di Pubblica Sicurezza l'arma, se non già assegnata in via continuativa in applicazione del precedente articolo 14, è assegnata di volta in volta in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere operativo stabilite dal Comandante della P.M..

ART. 16

MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta dal Sindaco per un periodo non superiore a 1 (uno) anno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- le generalità complete dell'agente;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
- descrizione del munizionamento.

I dati dell'arma sono riportati nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé ed esibito in occasione di controllo da parte degli organi di P.S..

Al momento della consegna dell'arma e del suo munizionamento ne è fatta annotazione in calce allo stesso provvedimento con apposita sottoscrizione per ricevuta.

Un elenco delle assegnazioni è trasmesso al Prefetto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

Nessuna arma potrà essere assegnata al personale in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo articolo 22.

ART. 17

MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

Gli appartenenti al Servizio di P.M. indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva ad eccezione del Comandante della P.M. (che potrà portarla sotto la giacca).

In servizio l'arma è sempre portata al seguito e sotto costante vigilanza.

Essa è trasportata con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio.

Negli spostamenti all'interno delle sedi l'arma è tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto.

L'arma è estratta per il caricamento e lo scaricamento da effettuarsi prima dell'inizio del servizio ed al rientro da esso esclusivamente nei luoghi appositamente destinati allo scopo e appositamente segnalati.

A bordo dei veicoli in dotazione l'arma è tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.

Nei casi in cui l'addetto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7.3.1986 n.65, presti servizio in abiti borghesi con l'arma di cui è dotato e nei casi in cui è autorizzato al porto dell'arma anche fuori servizio questa è portata sempre in modo non visibile.

Non potranno essere portate armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 18 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 17 nel Registro di cui all'articolo 7.

L'arma deve essere immediatamente versata al Comando quando sia scaduto e revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata è immediatamente versata allorquando:

- è venuta a mancare all'addetto la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- tutte le volte in cui sia stato disposto il ritiro con provvedimento motivato dall'Amministrazione di appartenenza o dal Prefetto.

ART. 19 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al servizio in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/1987, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 20 SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, che effettui il servizio in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del compito istituzionale, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del Comune presso cui il "comando" viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dai contingenti tenuti a prestare il servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati i propri operatori e della presumibile durata della missione.

ART. 21 FUNZIONI AUSILIARE DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli appartenenti alla Polizia Municipale che collaborano con le FF.PP. (Arma CC, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria) ai sensi dell'articolo 8 della Legge nr. 65/1986, esplicano il servizio in

uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione prestando l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Capo IV Addestramento

ART. 22

ADDESTRAMENTO

Gli appartenenti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono – tiro a segno nazionale convenzionato e abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Oltre quanto previsto dal presente articolo, il Sindaco o il Comandante dell'Ufficio di Polizia Municipale può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. Delle date e tipologia delle esercitazioni è fatta menzione nei libretti di tiro del personale rilasciati dal poligono – tiro a segno nazionale convenzionato.

ART. 23

PORTO DELL'ARMA PER LE ESERCITAZIONI PRESSO I POLIGONI DI TIRO A SEGNO

Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della Legge 18 giugno 1969 n. 323 e ha la durata di sei anni.

A tal fine il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, fascicolo personale custodito dal Comando.

Capo V Disposizioni finali

ART. 24

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 142/90 e 241/90 è tenuta a disposizione della popolazione perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

ART. 25

COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del regolamento generale del personale comunale, sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art.11 della Legge 7 marzo 1986 n. 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'art.2, 2° comma del D.M. 4 marzo 1987 n.145.

ART. 26

LEGGI E ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge 7 marzo 1986, n. 65;
- alle Leggi Regionali sulla Polizia locale;
- al D.M. 4 marzo 1987, n. 145

Dovranno infine essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e del relativo munizionamento.